

SPICILEGIUM HISTORICUM

Congregationis SSmi Redemptoris

Annus XIV

1966

Fasc. 2

EPISTULA S. ALFONSI INEDITA

originem «Regulamenti» elucidans, an. 1780

quam transcripsit atque illustravit

ANDREAS SAMPERS

INTRODUCTIO

Aliquot annos abhinc vulgavimus manipulum epistularum S. i Alfonsi ineditarum ann. 1780-1785, quarum 17 respiciunt turbulentam quaestionem circa s.d. «Regolamento regio», Congregationi nostrae imposito die 22 ian. 1780, ad quod S. Alfonsus eiusque confratres in Regno Neapolitano accommodare se debuerunt (1) saltem in foro externo (2). Hac occasione indicavimus, semel iterumque cogitationem subiisse animum nostrum, «editionem completam omnium documentorum de hac re perficiendi, ut tandem aliquando possibilis reddatur historiographia huius implicatae periodi nostri Instituti» (3).

Eodem tempore cum defleto RP.e Tellería consilium circa huiusmodi editionem instituimus et initium datum est collectioni et transcriptioni documentorum ad rem pertinentium, quae conservantur praesertim Neapoli in Archivo Status et Romae in Archivo Vaticano ac in tabulario generali nostro. Morte inopinata RP.is Tellería haec editio, proh dolor, ad tempus indeterminatum dilata est.

Nunc tamen iam unum documentum singulatim vulgare volumus, quod in quaestione Regulamenti certo est magni momenti et insuper tamquam scriptum ipsius S. i Alfonsi in complementum editionis eius epistularii transcriptione in his foliis dignum aestimari debet (4).

(1) *Spic. hist.* 11 (1963) 278-303.

(2) «Observantiam perantiquam non destruxit Regolamentoo», ita O. Gregorio, qui in *Spic. hist.* 8 (1960) 3-39 et 14 (1966) 48-91 edidit Commentarium ad «Regolamento» confectum.

(3) *Spic. hist.* 11 (1963) 278.

(4) Ab an. 1961 usque ad an. 1965 publicavimus 130 S. i Alfonsi epistulas ineditas in

Est adumbratio epistulae ad Summum Pontificem dirigendae, aestate an. 1780 concepta (5), quae in archivo nostro generali conservatur (6); transcripta habetur in *Commentariis* P. is KUNTZ (7). An revera exemplar huius scripti Romae praesentatum fuerit, nescimus (8). Variis considerationibus potius adducimur, ut opinemur hoc non esse factum. In Arch. Vat. epistulam non invenimus, quamvis diligentem instituerimus investigationem (9). Ut probabilem ponimus coniecturam, documentum nostrum esse adumbrationem epistulae ad Summum Pontificem, quae tamen consilio Cardinalis Banditi (10) Romam non est missa (11).

Videtur tamen, quod epistula rescripta ut memorandum praesentata est mensibus sept.-oct. 1780 comiti Severino Servanzi, qui tunc Neapoli rerum nuntiaturae vacantis curam habuit (12). Servanzi enim die 17 oct. 1780 amplam informationem circa conditionem Congregationis Neapolitanae ex Regulamento secutam ad S. Congregationem Episcoporum et Regularium misit (13). In sua relatione Servanzi dicit, quod inter alia documenta accepit a P. e Bartholomaeo Corrado (14) « un fatto o sia una memoria istorica delle operazioni et travagli sostenuti dall'anzidetto Prelato [S. Alfonso] per piantare e sostenere la sua Congregazione e delle vicende che ha la medesima da principio sofferte fino all'anzidetta Assemblea [del 26 giugno 1780],

toto aut saltem in parte; cfr *Spic. hist.* 13 (1965) 3. Etiam PP. Gregorio et Telleria aliique epistulas Fundatoris nostri ignotas ediderunt in his foliis.

(5) Dies confectionis non habetur inscriptus in documento. Pag. 14 tamen dicitur: « A' 22 Gennaio corrente anno S. M. approvò le Regole presentate », i.e. an. 1780. Aliis locis (pp. 16-18) patet documentum esse compositum non multo post conventum die 26 VI 1780 Pagani habitum.

(6) Antea conservabatur sub signo XXXIII 11 (48), inter documenta diversa quae vitam et actuositatem S. i Alfonsi respiciunt, nunc vero documentum collocatum est cum epistulis S. i Alfonsi « nondum editis » (i.e. quae desunt in epistulario ann. 1887-90 publicato).

(7) Frid. KUNTZ, *Commentaria de vita D. Alphonsi et de rebus CSSR* (ms. in AG Bibl.) X 223-233.

(8) Casu quo epistula Summo Pontifici praesentata est, certo rescripta esse debuerit forma limatiori. Documentum nostrum modo scribendi tam materiali (multae additiones et liturae) quam etiam formali (stilus simplex et directus) dinoscitur ut exemplum in prima adumbratione.

(9) Nec etiam epistula reperitur in Processiculo obstativo super immutatione Regulae, tempore Processus beatificationis S. i Alfonsi constructo, in quo varia documenta in causa Regulamenti, praesertim ea quae transmissa fuerunt S. Sedi ab eaque data, habentur collecta. - Copia publica Processiculi conservatur in archivo nostro generali.

(10) Em. mus Franciscus M. BANDITI O. Theat. (1706-1796), archiep. de Benevento a die 29 V 1775; notitiae biogr. in *Spic. hist.* 11 (1963) 18 n. 3.

(11) [A. TANNOIA], *Della Vita ed Istituto del ven. S. d. D. Alfonso M. Liguori III*, Napoli 1802, 116 (lib. IV, cap. XXIII in fine): « Disse [il Card. Banditi] che per allora non conveniva qualunquè supplica al Papa o altro passo per Roma, perché stimavalo dannoso, non che utile ». Cfr *Lettere* di S. ALFONSO II 560 in nota.

(12) Circa hanc personam eiusque actionem in causa Regulamenti cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 283.

(13) Copia relationis authenticata ex originali in AG II A 20; alia copia in codice documentorum de s. d. « Regolamento », AG XXVIII 12 pp. 107-116; relatio etiam transcripta habetur apud KUNTZ X 178-188.

(14) P. Corrado (1733-1797) tunc Vicarius generalis S. i Alfonsi fuit, electus die 26 VI 1780; cfr *Spic. hist.* 2 (1954) 16 et 243 n. 29.

di cui eccone il ristretto ». Hoc autem summarium resumit per summa capita, sed eodem ordine, argumenta et facta in nostro documento descripta.

Descriptio documenti. - Est manuscriptum 20 pp., quibus nuper numeros currentes stilo plumbeo addidimus. Folia sunt plicata et efformant duos libellos (6 et 4 folia), qui filo uniti sunt. Mensura foliorum est 27.5 × 19.5 cm cum margine vacuo 9.7 cm a sinistra; in hoc margine quaedam correctiones et multae additiones in textum inserendae sunt positae. - Textus, additiones, correctiones ab eadem manu scriptae sunt, quae est P. is Corrado (15).

DOCUMENTUM

Beatissimo Padre

Ecco il fatto nella sua sincerità.

Verso il 1732 con alcuni compagni cominciai a fare delle Missioni (1) ed in seguito ricevei dal fratello dell'attuale Barone Sarnelli una donazione di alcune piccole rendite ed un luogo di ricovero nella terra di Ciorani (2), dove coll'aiuto e favore del Sig. Arcivescovo di Salerno, Monsignore di Capua (3), fu piantata la prima casa di Missione, oggi esistente (4). Indi con regia approvazione furono erette tre altre case di Missione nelle diocesi di Nocera (5), Bovino (6) e Conza (7) mediante l'approvazione de' rispettivi Vescovi e riguardo alle case ed alle Regole.

Nell'anno 1747 il Sommo Pontefice Benedetto XIV concesse ad septennium alle nostre Missioni la plenaria indulgenza da guadagnarsi da' fedeli in ciascuna Missione (8).

(15) Manus scriptoris documenti est illa quae scripsit epistulas autographas P. is Corrado, quae conservantur in AG XXXVIII B. 29.

(1) Die 9 XI 1732 fundata est Congregatio SS. mi Salvatoris, ab an. 1749 a SS. mo Redemptore nuncupata. - De primis Missionibus peractis cfr M. DE MEULEMEESTER, *Origines de la Congrégation du T. S. Rédempteur* I, Louvain 1953, 123 ss.

(2) Circa donationem ab Andrea Sarnelli an. 1735 factam vide *ibid.* 102 ss. et R. TELLERÍA, *S. Alfonso de Ligorio* I, Madrid 1950, 263-264. - Cfr etiam *Spic. hist.* 5 (1957) 58 ss.

(3) Exc. mus Ioannes Fabritius DE CAPUA (1685-1738), archiep. de Salerno a die 11 XII 1730. Notitiae biogr. in *Spic. hist.* 13 (1965) 13 n. 3.

(4) Collegium in Ciorani an. 1735 fundatum est; cfr DE MEULEMEESTER, *o.c.* 99 ss. - Primae duae fundationes (Scala, 1732-1738 et Villa dei Schiavi, 1734-1737) dimissae fuerunt; cfr *ibid.* 115 et 120.

(5) Fundatio in Pagani peracta est an. 1742; cfr DE MEULEMEESTER, *o.c.* II, Louvain 1957, 67 ss.

(6) Fundatio in Deliceto peracta est an. 1744-45; cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 277 ss.

(7) Fundatio in Materdomini apud Caposele peracta est an. 1746; cfr TELLERÍA, *o.c.* 409 ss.

(8) Litterae Apostolicae concedentes indulgentiam plenariam in Missionibus datae sunt die 29 II 1744. Regium « exequatur » datum est post tres annos tantum die 25 VI 1747. Breve originale in AG Priv. et Fac. I 7 (1), ubi etiam documentum regii « exequatur ». Breve

Nel 1749 feci ricorso allo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV di sempre gloriosa ricordanza e domandai l'approvazione delle Regole. Ed egli col parere della Congregazione del Concilio approvò le Regole con suo Breve che comincia « Ad pastoralis dignitatis fastigium » de' 25 febbraio detto anno, ed i voti semplici in esse compresi di castità, ubbidienza, vita comune, povertà e 'l voto e giuramento di perseveranza; come dal detto Breve (9).

I. - Ottenuta l'approvazione apostolica, procurai ottenere da questa Corte il regio *exequatur*, ma non fu possibile impetrarlo (10), sicché per mezzo del Sig. Card. Orsini (11) feci consapevole nel 1750 la s. memoria di Benedetto XIV delle insuperabili difficoltà incontrate qui per detto *exequatur*, pregandolo istantemente a raccomandar l'Opera delle Missioni al Sovrano allora regnante per mezzo del Duca di Cerisano (12), Ambasciatore di S. M. presso la S. Sede, affinché ci accordasse la grazia del regio *exequatur* (13).

II. - Furono inutili ad ottenere detto *exequatur* sì le mie istanze che le premure del S. Padre, il quale per mezzo dello stesso Cardinale Orsini mi assicurò che avrebbe insistito spesso [= presso] il detto Duca per farci concedere l'*exequatur* sospirato dal Re Cattolico (14). Poco altresì giovarono i buoni uffizj del fu Marchese Brancone, mio special amico e protettore, Segretario di S. M. per li Affari Ecclesiastici (15).

Ecco come mi scrisse il detto Segretario in un biglietto de' 25 marzo 1752 (16) che ho mandato originale a S. E. il Cardinal Ban-

editum est in collectione *Documenta authentica facultatum et gratiarum spiritualium quas Congregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit...*, Ratisbonae 1903, 3-4.

(9) Breve diei 25 II 1749 editum est cum Constitutionibus et Regulis insertis in opere *Codex Regularum et Constitutionum CSSR...*, Romae 1896, 3-25.

(10) De variis tentaminibus a S.o Alfonso institutis ann. 1749-1753 ad obtinendum regium « *exequatur* » cfr TELLERÍA, o.c. 503 ss. et 517 ss.

(11) Em.mus Dominicus ORSINI d'Aragona, * 5 VI 1719 Neapoli, Card. creatus a Benedicto PP. XIV die 9 IX 1743, † 19 I 1789 Romae. Cfr *Hierarchia catholica* VI 14-15; vide etiam TELLERÍA, o.c. 456.

(12) Quaedam notitiae circa Ducem de Cerisano dantur apud TELLERÍA, o.c. 517.

(13) Epistulas Cardinali Orsini datas ann. 1750-1751 et ab eo receptas non invenimus in archivo nostro generali.

(14) Conservatur in AG I B 12 epistula originalis Card. Orsini ad S. Alfonso die 20 II 1765 Romae scripta, in qua communicat: « Finalmente mi assicurò [il Papa] che avrebbe parlato al Sig. Duca di Cerisano efficacemente, perché si desse da Sua Maestà l'*exequatur* al Breve di conferma della di Lei suddetta Congregazione, e tanto mi commise scriverle. Io non tralascierò poi in uno di questi giorni abboccarmi col prefato Sig. Duca di Cerisano per accalarirlo ».

(15) Marchionis Caietani Mariae Brancone plures epistulae ad S. Alfonso conservantur in AG I C et D. Iam an. 1745 Fundatori suum adiutorium promiserat; cfr *Spic. hist.* 5 (1957) 290.

(16) Haec epistula Marchionis Brancone edita est in ephem. *S. Alfonso* 20 (1949) 20.

diti (17), acciò l'osservasse: « In uno di questi passati giorni ebbi l'opportunità di ragionare al Re del frutto spirituale che si faceva da V. S. Ill.ma co' suoi compagni e delle sue case, come eziandio dell'approvazione apostolica, ottenuta sulle sue Regole. Quantunque si fossero considerate delle difficoltà per l'*exequatur*, ad ogni modo riverentemente suggerii a S. M. qualche mezzo ed espediente da poter dar moto a tale acqua. Sicché quando V. S. Ill.ma dopo Pasqua sarà qui, portando seco le Regole, le quali vuole il Re osservare, la ragioneremo a piè fermo e prenderemo quegli espedienti che, senza pregiudizio delle leggi del Regno, Iddio benedetto ci suggerirà » ecc.

III. - A tenore de' voleri di S. M. C[attolica] portai le Regole al ridetto Marchese Brancone, il quale avendole presentate al Re, [questi] non solo non volea conceder mai l'assenso o sia l'*exequatur* alle Regole ed al Breve di approvazione, ma fu in punto di ordinare la dimissione delle anzidette quattro case di Missione. E dopo tanti maneggi, premure ed orazioni, coll'aiuto del riferito Segretario, il quale fece molto a favore dell'Opera suddetta, si contentò S. M. a' 9 dicembre 1752 commendar l'Opera delle Missioni e dichiarare essere suo volere che questa Opera si mantenesse sempre, ma colle seguenti modificazioni, dichiarazioni e condizioni, incaricando i rispettivi tribunali per l'esecuzione (18).

Dichiarò in prima esser noi tutti incapaci di acquistare e possedere in comune, non già in particolare, beni stabili e qualunque altra sorte di annue rendite. Ordinò dunque che tutti li legati, donazioni ecc., fatte a noi come conviventi in comune, non già a ciascuno in particolare, fossero nulle ed invalide.

1°. Ordinò che le robe fin'allora acquistate si fossero da noi lasciate e si amministrassero da' Vescovi, nelle diocesi de' quali sono site, coll'intelligenza del sindaco e governatore del luogo; che del frutto di dette robe fin'allora acquistate detti Vescovi dessero a ciascun sacerdote e serviente un tarì (19) al giorno e 'l sopravanzante fosse distribuito a' poveri.

2°. Ordinò che fosse lecito a chiaschedun Congregato ritenere i proprj e patrimoniali beni.

(17) Em.mus FRANCISCUS BANDITI, archiep. de Benevento; vide supra notam 10 ad introductionem.

(18) In AG I C 27 conservantur duae copiae coevae et exemplar typis cusum huius « dispaccio ». - Cfr TELLERÍA, o.c. 524, et M. DE MEULEMESTER, *Histoire sommaire de la Congrégation du T.S. Rédempteur* 2, Louvain 1958, 73.

(19) Tarì: « [dall'arabo] antica moneta siciliana e napoletana, del valore di circa 40

3°. Volle che le case fossero dismesse, quando si trascurasse l'Opera delle Missioni ed allora tutto il fruttato delle suddette robe da' Vescovi si desse a' poveri.

4°. Descrive per cautela la rendita delle robe acquistate fino a quel tempo da ciascuna casa: la casa di Ciorani, ducati 500 annui; la casa di Nocera, la semplice abitazione e giardino contiguo; la casa di Caposele, da circa ducati 450 annui; la casa d'Iliceto, ducati 350 annui.

Conchiude indi così: Con queste condizioni, e non altrimenti, permette S. M. a' detti sacerdoti di convivere nelle sole 4 case di Nocera, Ciorani, Iliceto e Caposele e non in altre, purché vivano da preti secolari e sempre subordinati agli Ordinarij, non riputando S. M. queste case come collegj e comunità.

IV. - Partecipai al S. Padre quanto era avvenuto qui presso S. M. e l'informai de' cangiamenti e mutazioni fatte nelle Regole. Non cessai però di sempre umiliare al medesimo le mie suppliche, specialmente in occasione che a lui dedicai la mia Opera morale, per alcune grazie e principalmente per lo sospirato regio *exequatur* che ho sempre sperato (20). Il S. Padre così a' 15 luglio 1755 mi rispose: « Nella stessa sua lettera abbiamo lette le petizioni ch' Ella promuove per la sua Congregazione. Fuori della nostra benedizione, che volentieri diamo a Lei ed a tutta la Congregazione, il restante a poco può servire, se una volta non si ottiene l'*exequatur* regio pel nostro Breve, già spedito sette anni sono. Noi non lasceremo di far qui le nostre parti col Duca di Cerisano, Ministro del Re delle due Sicilie appresso di Noi; e se le nostre premure avranno il loro effetto, si penserà poi al rimanente » (21).

V. - Ma nel 1757, benché sapesse il S. Padre che li suoi uffizj presso il suddetto Duca niente avessero operato, non avendo S. M. voluto concedere il suo regio beneplacito per l'esecuzione dell'anzidetto Breve approvativo delle Regole, pure si degnò accordarci la comunicazione de' privilegj e grazie che godevano i Padri Pii Operarj e quei della Dottrina Cristiana (22), per lo

centesimi ». F. PALAZZI, *Novissimo dizionario della lingua italiana* 2, Milano [1957], 1228. - Cfr *Enc. Ital.* XXXIII (1937) 272.

(20) Vide epistulam S. i Alfonsi editam in epistulario *Lettere di S. ALFONSO I*, Roma [1887], 285-287.

(21) Epistula Summi Pontificis edita est *ibid.* 287.

(22) Communicatio privilegiorum cum Pii Operariis et Doctrinariis concessa fuit Rescripto die 19 VII 1756 et denuo Litteris Apostolicis die 11 VIII 1757. Cfr *Documenta authentica* 11-12 et 14-15.

qual Breve di comunicazione si ebbe il regio *exequatur* nel 1763 (23).

VI. - Presso Clemente XIV di gl. mem. feci nuove premure, affinché si fosse compiaciuto impegnarsi presso questa Corte per lo denegato regio *exequatur*, ma furono le mie premure e forse quelle del S. Padre infruttuose. Si compiacquero i mentovati due Sommi Pontefici contentarsi che avessimo fatto quanto si poteva rispetto alle Regole, e ci concedette di più alcune altre grazie per la recitazione di officj particolari, indulgenze ecc. (24), concedendoci due altre case di Missione nella diocesi di Veroli (25).

VII. - Ma siccome nello Stato Beneventano avea fin dal 1755 ottenuta un'altra casa nella terra di S. Angiolo (26), pensai situare colà, nel 1762, sulla speranza di poter un giorno avere l'*exequatur* desiderato, il noviziato, acciò ivi i Congregati facessero l'oblazione di loro stessi al Signore coi voti semplici approvati, come sopra; e così si è proseguito fino al passato anno (27), con tutto che nel 1752 S. M. C[attolica] avesse dichiarato la sua mente, come spiegai, e con tutti i capi di accusa a noi dati presso S. M.

VIII. - Nel 1759, cominciò il Barone Sarnelli, utile padrone del feudo di Ciorani, a vessarci e nel 1765 gli si unì D. Francesco Antonio Maffei, affittatore del feudo d'Iliceto (28). Costoro, oltre le vessazioni particolari date alle riferite case d'Iliceto e Ciorani, attaccarono tutta la Congregazione colla mira di distruggerla. Esposero, fra le altre cose, al Re i seguenti capi di accusa: che contro gli ordini di S. M. C[attolica] nelle nostre case si vivea in forma di comunità e collegio e da veri regolari, avendo regole particolari, noviziato e studentato, superiori ed altri ufficiali alti e bassi; che avevamo ottenuta la comunicazione predetta de' privilegj dalla S. Sede e con esposto orrettizio e surrettizio anche il regio *exequatur* su detto breve di comunicazione; che facevano uso di una regola approvata da S. Santità senza esser munita di regio *exequatur*; e che finalmente in Congregazione si facevano voti di castità, obbedienza, povertà e 'l voto e giuramento di perseveranza.

Si è agitata questa causa nella Real Camera di S. Chiara, dove

(23) Regium « exequatur » datum est die 2 VII 1763. Cfr *ibid.* 19.

(24) Cfr *ibid.* 21-26. (ann. 1773-1774).

(25) Scifelli 1773 et Frosinone 1776. Haec ultima fundatio effecta est tempore pontificatus Pii PP. VI.

(26) Cfr O. GREGORIO, *S. Angelo a Cupolo, prima fondazione estera redentorista*: Spic. hist. 3 (1955) 385-411.

(27) I.e. an. 1779.

(28) De difficultatibus a Nicolao Sarnelli et Francisco Maffei contra Congregationem motis copiosae inveniuntur notitiae in biographiis S. i Alfonsi. Fasciculus grandis documentorum ad processum Sarnelli-Maffei pertinentium conservatur in AG XVIII A 12.

è stata per ambo le parti arringata dagli avvocati fin da quattro anni addietro. Hanno costoro, in due scritte stampate, negato rotondamente due verità: 1. che si osservasse la Regola approvata dalla S. Sede; 2. che si facesse il voto e giuramento di perseveranza; e rispetto agli altri tre voti hanno inorpellato il vero con dire che si faceva semplice oblazione (ma senza nominare voti) di vivere in povertà, castità ed obbedienza.

Non contento il Barone Sarnelli delle vessazioni che ci dava presso S. M. per la Segreteria degli Affari Ecclesiastici, sono circa quattro anni fece un altro ricorso a S. M. per la Prima Segreteria di Stato, ripetendo le medesime accuse. A questo nuovo memoriale il Marchese Tanucci, allora Primo Segretario, mandò fuori tre dispacci (29); il primo al Sig. D. Ferdinando Di Leon, Avvocato Fiscale della Camera della Sommaria, ordinante che s'informasse sull'esposto e consultasse S. M.; il secondo al Commissario di Campagna D. Biagio Sanseverino collo stesso incarico; il terzo all'Avvocato del Re nella Camera Reale con ordine di assistere alla causa da decidersi nella detta Real Camera e mostrare il suo zelo ed efficacia e dire a S. M. il suo parere a parte.

Cotesti ordini replicati a tali soggetti dimostravano ad evidenza il desiderio del Ministro, sicché non lasciavano luogo per dubitare del vicino desolamento della Congregazione. Si assistette per un anno presso il suddetto Sig. Di Leon, il quale finalmente fece una rappresentanza al Re, distesa in 42 pagine. Per non infastidire V. B. trascriverò pochissime cose.

Osserva egli nel foglio 156 del processo ultimo e nella pagina 14 di sua rappresentanza che in Congregazione ci era un Superiore generale, un Superiore particolare per ogni casa; si teneva noviziato, studentato; si creavano ufficiali; si erano ottenuti alcuni privilegj, per i quali con frode estorto si era il regio *exequatur*; che si era fatta una quinta casa nello Stato di Benevento (30) contro la espressa volontà del Re C., il quale volea che convivessero nelle sole descritte 4 case; e che la Regola approvata dal S. P. si era presentata nella Curia di Benevento assieme coll'epilogo de' privilegj (31), i quali conte[ne]ano più che le Regole medesime ecc. Indi soggiunge: «Ma, S. M., tutto è opposto alla volontà del Re Cattolico, il quale non volle corpo, non regole, non voti, non novi-

(29) Die 3 X 1775. Cfr [A. TANNONIA], *Della Vita ed Istituto del ven. S.d.D. Alfonso M. Liguori III*, Napoli 1802, 4-5 (lib. IV, cap. 1).

(30) S. Angelo a Cupolo, an. 1755.

(31) *Libellum privilegiorum et summarium (epilogo) descripsimus in Spic. hist.* 12 (1964) 426.

ziato, non privilegj, non possessioni ed in conseguenza nulla simile ad una Congregazione e società religiosa ».

Passa nel fol. 15 a fare un confronto fra le nostre e le Regole de' Gesuiti, specialmente nel governo, e si sforza di far vedere che 'l nostro sia conforme all'altro già nominato. Supplica in fine il Re per le seguenti provvidenze: 1. che si vietasse assolutamente a noi ogni forma di Congregazione, superiori, voti, novizj, scuole, Congregazioni (di secolari), privilegj ed ogni altro che significar potesse Congregazione formata; 2. che i beni si fossero venduti e ridotti in capitali, dal frutto de' quali si somministrasse il sussidio assegnato da S. M. C. a' presenti ecclesiastici, e i novizj e gli studenti non ancora in sacris si rimandassero alle proprie case; e 3. che si proibisse a noi l'ascoltar le confessioni e la predicazione, oltre altre provvidenze.

Fu rimessa tal rappresentanza dal Sig. Marchese della Sambuca, Primo Segretario, successore del Sig. Marchese Tanucci (32), alla Real Camera, affinché tenendola presente ed esaminandola informasse col parere S. M. (33). A' 30 luglio dello stesso anno 1777 a nuovo ricorso del riferito Barone fu ordinato alla Camera Reale che trasmettesse tutte le carte e processi relativi alla nominata causa nella Prima Real Segreteria, perché S. M. volea che si trattasse l'affare nella Giunta degli Abusi, nel qual tribunale il Sig. Di Leon era Commissario Generale. Si credette, Beatissimo Padre, dopo questo ordine perduta ogni speranza di buon esito per la Congregazione. Ma si compiacque il Signore che lo stesso Sig. Marchese della Sambuca a' 9 agosto dell'anno medesimo a mia supplica ritrattasse detto ordine e ingiungesse alla Camera Reale di sollecitare la Consulta, più volte alla medesima ordinata, e che insieme colla consulta trasmettesse anche a lui tutte le carte relative all'affare per far tutto presente a S. M.

Con questo ultimo dispaccio si era scansato il fatal colpo che sicuramente avrebbe la Congregazione ricevuto nel Tribunale della Giunta. Ma non si era evitato il pericolo d'esser rovinata l'Opera per consulta contraria della Real Camera presso i Ministri di cui il riferito Sig. Di Leon facea premure forti, perché fosse approvata la sua consulta; o pure quando si fosse avuta consulta favorevole, che il Re non avesse rimesso di nuovo l'affare alla Giunta degli Abusi. Si cercò intanto di prender tempo con un appuramento di

(32) Tanucci (1698-1783) die 26 X 1776 ab officio remotus est. Cfr E. VIVIANI DELLA ROBIA, *Bernardo Tanucci I*, Firenze 1942, 205 ss., ubi tamen (pp. 205 et 212) dimissio minus recte in die 25 X 1776 ponitur.

(33) Die 7 III 1777 « dispaccio » regio causa diiudicanda translata fuit ad Cameram Regiam. Cfr KUNTZ IX 280 et *Lettere di S. Alfonso II* 424.

fatti, ordinato dal Consigliere Sig. D. Carlo Paoletti, Commissario della causa e nostro anzi avvocato che giudice, il quale per farci favore si servì di questo ritrovato, perché avessimo tempo.

Si pensò dunque dopo varie riflessioni, consulte e maneggi che io facessi una rappresentanza al Re, in cui gli spiegassi che a noi si davano, perché avevamo superiori nelle rispettive case ed altri ufficiali e che si ricevevano altresì giovani, i quali erano educati nella pietà e nelle lettere, affinché riuscissero abili per l'Opera delle Missioni. Riuscì, grazie a Dio, che questa mia rappresentanza (34) fosse rimessa per consulta al Cappellano Maggiore (35), mio amico ed un tempo compagno di Missioni, il quale ci favorì con sua consulta (36).

In seguito della medesima S. M., con dispaccio de' 21 agosto 1779 a me indirizzato, si compiacque approvare che nelle rispettive case ci fossero i superiori e vi si distribuissero altresì gli ufficj necessarj alle adunanze per l'interiore regolamento e dichiarò che siccome lo spirito della determinazione del Re Cattolico suo Padre era che questa lodevole Opera non si dismettesse, approvò ancora: « che si ricevessero i giovani, i quali fossero istruiti nelle lettere e supplissero la mancanza di que' che per età ed infermità si rendevano inabili, o di que' che per non essere idonei ne fossero rigettati, o di que' che di loro propria volontà l'abbandonassero. Vuole però la M. S. che messe le condizioni nel suddetto piano generale prescritte sieno esattamente osservate; ed in quanto all'ordinazione dei giovani, che da varj luoghi del Regno si ammettono, non resti punto violata la sovrana legge dalla M. S. stabilita sulla proporzione tra 'l clero e 'l popolo » (37).

Avendo questo primo passo avuto buon esito (38), col quale restavano senza forza le accuse del Barone Sarnelli e le osservazioni del Fiscale Di Leon, che 'l crear superiori ed ufficiali e 'l ricever giovani per istruirli e renderli atti all'Opera delle Missioni fosse contrario alla volontà del Re Cattolico, espressa [nel] riferito dispaccio del 1752, mi rasserenai alquanto e si pensò alla maniera di distruggere tutte le altre già esposte accuse.

(34) *Textus huius S. i Alfonsi libelli supplicis notus nobis non est. Ut videtur, originale conservatur in Archivo Status, Neapoli, inter documenta officii Cappellani Maioris.*

(35) *Exc. mus Matthaeus Ianuarius TESTA (1708-1782); notitiae biographicae in Spic. hist. 9 (1961) 344 n. II.*

(36) *Sententiam suam Cappellanus Maior die 22 V 1779 Regi dedit. RP Telleria documentum in Arch. Status, Neapoli, invenit atque transcripsit.*

(37) *Textus huius « dispaccio » vulgatus est in Lettere di S. ALFONSO II 502-503.*

(38) « *Giul Alfonso nel ricevere questa real determinazione.* ». TANNONIA, *o.c.* 59 (lib. IV, cap. 12).

Mi fu proposto dunque, che non essendosi mai sul Breve apostolico di approvazione delle Regole, come si è già detto, potuto ottenere il regio *exequatur* ed essendoci opposto dal Barone e dal Fiscale suddetti il tener dette Regole senza l'assenso del Re, esser necessario tentare di domandarne l'approvazione che tenesse in qualche modo l'efficacia del regio *exequatur*; tanto più che S. M. avea approvato i superiori, come sopra, e gli altri ufficiali per l'interiore regolamento. E mi fu rappresentato esser necessario che si proponessero in sostanza le medesime Regole approvate dalla s. memoria di Benedetto XIV, modificate a tenore degli ordini reali del 1752 e 1779 e adattate alla polizia del Regno (39). Questo fu il parere de' nostri Avvocati e de' miei Consultori; e mi fu anche insinuato esser necessario un esatto segreto, perché non fosse impedito o rovinato negozio sì importante per mancanza di segretezza.

Diedi dunque incombenza ad uno de' Consultori, il P. D. Angiolo Maione (40), il quale assisteva in Napoli per la causa suddetta, di fare quanto fosse necessario per condurre a fine questo affare. Si fecero varie sessioni ecc. e si incominciò ad agire. Io mi valeva in Nocera di un altro Consultore, il P. D. Fabrizio Cimino (41), nella cui fedeltà riposavo quietamente. Avendo i sacerdoti miei congregati avuto qualche indizio di ciò, fu fatta istanza da quasi tutte le case di Regno per sapere quali Regole si presentassero a S. M. Mi era disposto a sentire i sacerdoti, i quali aveano ragione di esser intesi in un affare sì delicato e che tutti riguardava; ma mi fu vietato dal timore, che i Consultori suddetti mi fecero concepire, che questo fosse lo stesso che rovinar per sempre negozio sì necessario al corpo tutto, potendo giungere alle orecchie del Barone avversario, il quale avrebbe co' ricorsi messo insuperabili ostacoli al buon esito della desiderata approvazione reale.

Rimessa la mia rappresentanza (42) e le Regole al Cappellano

(39) KUNTZ X 25-26 rem bene illustrat his verbis: « Alphonius eiusque Consultores opportunum tempus advenisse arbitrabantur, quo quattuor in Neapolitano Regno existentia collegia non omnimoda quidem sed aliqua Regis adprobatione communiri possent... Diximus aliqua adprobatione; nam spes consequendi adprobationem qua nostrum Institutum nostraeque Regulae, qualiter a S. Sede fuerant adprobatae, a civili quoque auctoritate agnoscerentur, erat iam a toto vicennio abiecta. Sed sperabatur fore ut Rex eiusque consilarii quamdam vivendi formam adprobare dignarentur, ad quam nostri in Neapolitano Regno degentes sese in posterum conformarent, quin tamen idcirco a Pontificia Regula recederent ».

(40) Notitiae biographicae P. is Angeli MATONE inveniuntur in *Spic. hist.* 2 (1954) 258 n. 98. Prudentia atque industria huius Patris « dispaccio » diei 21 VIII 1779 impetratum fuerat; cfr *Lettere* II 503.

(41) Notitias biographicas P. is Fabritii CIMINO (1733-1818), postea episcopi (de Oria, 29 I 1798) dedimus in *Spic. hist.* 2 (1954) 241 n. 24.

(42) Circa hunc libellum supplicem, cuius textus iam transcriptus atque vulgatus est, cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 38 n. 30.

Maggiore, mi fu scritto essere il medesimo contrario al voto e giuramento di perseveranza. Feci al medesimo più lettere per persuaderlo (43). Fu tutto inutile, perché dicea, come mi fu scritto da Napoli dal detto sacerdote che assisteva per questo, essere detto voto contrario al dispaccio del Re Cattolico del 1752 ed all'ultimo del 1779, in cui il Re suppone una Congregazione libera affatto in rapporto della permanenza de' soggetti nella medesima (44).

A' 22 gennaio corrente anno S. M. approvò le Regole presentate (45) e 'l Cappellano Maggiore con lettera de' 26 del mese suddetto (46) mi rimise le Regole approvate e mi ingiunse di inviarme copia, in cui fossero inseriti i dispacci del 1752 e del 1779, a' superiori rispettivi delle case, i quali le pubblicassero leggendole innanzi a tutta la comunità ed indi ne distribuissero gli esemplari a tutti i sacerdoti, acciò tutti ne fossero pienamente informati per l'osservanza da praticarsi (47).

Ricevuto l'esemplare di dette Regole, mi fu fatta premura per la pubblicazione delle medesime, quando i soggetti di questa casa di Nocera ed indi que' delle altre case mi fecero osservare le mutazioni del voto di povertà in semplice giuramento, il quale era anche oscuramente spiegato e rimaneva dubbioso, quali obbligazioni portasse e come dovessero intendersi certe espressioni vaghe ed indeterminate, e notai il silenzio della vita comune perfetta da osservarsi; indi il cambiamento nel sistema del governo coll'aver dato in apparenza a me come Rettore Maggiore, ma in realtà a' Consultori, un'autorità sulle rendite delle case, sopra i soggetti tutti e sopra lo stesso Superiore Maggiore e pareva aver lasciato anche l'apertura per perpetuarsi essi nel grado e nel governo, non avendo ristretta la durata e 'l tempo in cui dovesse il nominato durare al governo della Congregazione dopo la mia morte, tener il Capitolo per la nuova elezione, oltre altre mutazioni meno importanti.

Conobbi allora, ma tardi, essermi soverchio fidato. Pensai di convocare un'assemblea, formata da due Padri per ciascuna casa.

(43) Epistulas S. i Alfonsi ultimis mensibus an. 1779 et initio an. 1780 Cappellano Maiori datas non invenimus.

(44) Sententiam suam circa S. i Alfonsi petitionem Cappellanus Maior die 1 I 1780 Regi dedit. RP Telleria documentum in Arch. Status, Neapoli, invenit atque transscripsit.

(45) Folium in quo sub die 19 I 1780 decretum regium notatur inventum et transscriptum est a RP. e Telleria in Arch. Status, Neapoli. - « Dispaccio » in executione huius decreti die 22 I 1780 datum fuit Cappellano Maiori; cfr *Spic. hist.* II (1963) 295 n. 4.

(46) Originalis epistula Cappellani Maioris ad S. Alfonso diei 26 I 1780 conservatur in AG II B 46. - Copia authentica in AG II B 47.

(47) Die 1 III 1780 Cappellanus Maior misit epistolam S. o Alfonso, cui adiunxit copiam Regulamenti. Cfr *Spic. hist.* II (1963) 296; vide etiam TANNONIA, o.c. 98 (lib. IV, cap. 20).

Rivocai la procura prima fatta all'anzidetto Padre Maione e mandai un altro sacerdote a parlar più volte al Cappellano Maggiore per rimediare alle cose anzidette (48). Si compromise a far tutto quel che poteva, purché fosse conforme a' precedenti ordini reali ed alla polizia di questo regno. Ma allo stringer de' conti si dimostrò in prima dubbioso nel restituire il governo alla forma antica, poiché si stimò parlar prima di quelle cose che certamente non si opponevano a' reali ordini. Volle però che si fosse tenuta detta assemblea. In questo tempo gli scrissi sul proposito del governo da temperarsi e lo feci pregare dal Superiore de' Padri Cinesi, il P. D. Gennaro Fatigati (49), e mi fece scrivere che non potea né voleva far cangiamento intorno al governo, perché la Corte non vuole governi che sanno di monarchia.

Si determinò perciò nell'assemblea (50) che si domandassero a S. M. varie cose che rendessero meno potenti i Consultori e meno orgogliosi e che non fossero quasi perpetui; e ciò affinché questo officio o posto non si rendesse l'oggetto della comune ambizione. Si stabilirono altresì varj altri punti conformi alle Regole antiche da presentarsi al Re per averne l'approvazione.

Si concepì una formula di giuramento che contenesse tutta la osservanza della povertà e vita comune praticata finora e si determinò doversi presentare al Re, qualora il Cappellano Maggiore non si persuadesse a consigliare S. M. favorevolmente rispetto al desiderato voto di povertà, e si concluse in più sessioni doversi a S. M. domandare in grazia che fosse lecito di fare il voto di povertà. E tutti vollero che io mi obbligassi, subito che se ne uscisse volontariamente qualche Congregato, di ricorrere al Re per ottenere la approvazione del voto e giuramento di perseveranza; come feci.

Furono deputati due Padri per trattare col Cappellano Maggiore, prima di ricorrere a S. M. (51). Ma, come uno de' detti due Consultori fece prevenire il medesimo e mettergli mille dubbi di ricorsi che potessero farsi, essendo la Congregazione divisa in varj pareri, così lo stesso chiaramente spiegossi non voler affatto cangiar

(48) TANNOLA, o.c. 101 (lib. IV, cap. 20): « Monsignore... a' 12 aprile spedisce di fretta in Napoli il P. D. Salvatore Gallo, rivocando la procura al P. Maione ed intestandola al P. D. Bartolomeo Corrado ».

(49) De Ianuario Fatigati (1707-1785) et de consuetudine S. i Alfonsi cum ipso vide expositionem quam dedit RP F. Margiotti in *Spic. hist.* 6 (1958) 314 ss.; etiam *Spic. hist.* 10 (1962) 330 n. 7.

(50) De hoc conventu in Pagani diebus 12-18 (?) V 1780 habito cfr *Spic. hist.* 11 (1963) 278 n. 2; etiam TELLERIA, *S. Alfonso II* 634-635.

(51) PP. Bartholomaeus Corrado et Fabius Buonopane, qui die 27 V 1780 Neapolim profecti sunt. Cfr KUNTZ X 104.

nulla, nemmeno una virgola. Sicché si stimò spedito non far niun passo, perché non abbiamo altro tribunale che ci possa favorire, eccetto il solo solo (52) Cappellano Maggiore.

Avendo i Padri dell'assemblea veduto esser arenato ogni progetto, mi proposero l'espedito di procedere ad una nuova elezione per più motivi: 1° perché le passate elezioni erano tutte invalide, o si esaminassero colla Regola approvata dalla S. Sede, o colle massime del Regno; 2° perché i nuovi Consultori, affezionati all'osservanza antica, potessero trovar mezzo col tempo presso la Corte d'ottenere a poco a poco quanto era necessario, affinché le nuove fossero conformi alle antiche Regole e non si facesse una separazione colle case dello Stato, rovinosa per quelle e per queste; 3° perché meritavano ancora esser deposti, almeno per quanto appariva, perché potrebbero essere i due suddetti (53) e gli altri innocenti. Intendo de' Consultori, i quali si credette con fondamento esser tutti stati concordi nelle mutazioni della Regola. E questa nuova elezione era stata, prima che i due suddetti Padri partissero per Napoli, concordemente stabilita, anche di consenso de' Padri dello Stato Romano.

Per i detti e per altri motivi, come anche perché tutta la Congregazione desiderava la nuova elezione e specialmente che si levassero que' due pretesi Consultori, i quali soli dissentivano da tutti gli altri Congregati, mi determinai di far procedere alla nuova elezione. In essa come l'elezioni erano chiaramente nulle, non poteano senza render dubbiosa detta elezione intervenire i superiori delle case rispettive, ma si stimò meglio farsi da' deputati delle case, credendo maggior fermezza e valore nella elezione in così procedere (54).

Alla medesima non intervennero, né furono chiamati i deputati delle case dello Stato, perché le di loro facultative mancavano del regio *placet* e si temette di qualche ricorso al Re per questo capo. E credo che perciò la maggior parte di essi si eran partiti dal luogo. E tanto più si temea di ciò, perché tre Consultori aveano fatta istanza all'assemblea suddetta protestandosi di nullità e di ricorso a S. M., perché si ammetteano i deputati delle case dello Stato Romano.

Del resto i Padri eletti per Consultori tutti son pronti a rinunziare ed hanno fatto quasi tutti le di loro rinunzie, non avendo

(52) *Vocabulum solo bis habetur in textu, fortasse ad sententiae maiorem vigorem reddendam.*

(53) PP. Maione et Cimino.

(54) *Electio novorum Consultorum Rectoris Maioris facta est die 26 VI 1780. Cfr Spic. hist. II (1963) 280.*

ambizione di dominio. Anzi, il Padre scelto per mio Vicario dopo venti giorni di contrasto ebbi in fine a forzarlo con precetto formale di ubbidienza per farlo accettare tal carica (55). Ed oggi anche li antichi sono dispostissimi a rinunziare a' loro impieghi, avendo alcuni anche mandate le rinunzie, perché veramente erano state invalide le di loro elezioni.

Ecco, Beatissimo Padre, il racconto esatto e fedele delle cose, come sono avvenute fino al giorno della nuova elezione. Fatta detta nuova elezione, fu proposta l'accettazione del Regolamento nuovo (lo chiamo così per distinguerlo dalla Regola antica) colla espressa riserva di varj punti e colla condizione della vostra approvazione. E così fu accettato, lo ripeto, purché il Santo Padre l'approvi. Questo fu il motivo per cui non si distese atto in carta, temendo che si potesse perdere e pregiudicarci, e per cui anche non si è pubblicato detto Regolamento in niuna casa, né se ne sono distribuiti gli esemplari a' Congregati (56). E perciò benanche si è sospesa l'oblazione ad un novizio, mandato allo studio senza fargli fare i voti né i giuramenti; non i voti, per non essere accusati da qualche cervello torbido che sta dentro la Congregazione ed esser rei d'innanzi al Re, non i giuramenti, per non divenir colpevoli al vostro e al divino cospetto.

I miei compagni esistenti nelle case di Benevento e Veroli (57) hanno detto così il vero, ma dimezzato (58). Hanno detto il vero che io era ricorso al Re, ma non hanno detto il perché, sicché V. B. giustamente si è meco sdegnata. Hanno detto essersi accettato questo nuovo Regolamento, ma non hanno spiegato con quali riserve e condizioni, le quali qualora non si verificchino, l'accettazione è nulla. Forse ignoravano l'uno e l'altro e specialmente l'ultimo, che si tenne con ragione segreto. Hanno detto essersi proceduto ad una nuova elezione, ma senza spiegare le cagioni e i motivi, e specialmente che questa elezione fu fatta per modum provisionis e che le precedenti fossero invalide.

Questa è, o S. P., la verità nel suo semplice aspetto. Confesso di aver mancato in non aver, prima di ricorrere al Re, preso il

(55) Die 26 VI 1780 P. Bartholomaeus Corrado electus fuerat Vicarius generalis et Coadiutor Rectoris Maioris loco P. is Andreae Villani.

(56) Promulgatio Regulamenti in Congregatione Neapolitana facta est a S. o Alfonso epistolâ suâ diei 15^{ae} V 1781, quae transcripta est in *Spic. hist.* II (1963) 295-299.

(57) I. e. in collegiis de S. Angelo a Cupolo (archidioec. de Benevento), Scifelli et Frosinone (dioec. de Veroli) sitis in Statu Pontificio.

(58) Aestate 1780 Patres in collegiis in Statu Pontificio degentes plures epistulas ad Auctoritatem Romanam miserunt. Copiae conservantur in AG II A.

sovrano oracolo di V. B. Se avessi mancato in altro, non avrei difficoltà confessarlo a' vostri santissimi piedi, sicuro che otterrei più facilmente dal Signore il perdono a' miei falli, essendo vicino a rendere esatto conto di ogni mia operazione a quel Giudice che vede e segna distintamente.

Aggiungo che da circa due mesi il P. Corrado, che mi aiuta nel governo, ha fatto delle pratiche per ottenere da S. M. l'approvazione del voto di povertà e vita comune e l'altro di perseveranza (59). Io desidero dal Signore questa sola grazia, di veder assodata questa Opera prima della mia morte e di lasciare unite le case di questo Regno colle altre dello Stato di V. S. (60) e concordi tutti i soggetti negli animi e nelle operazioni. Di questo ... (61).

(59) Die 24 II 1781 concessum est Congregationi Neapolitanae iuramentum perseverantiae, paupertatis et vitae communis. Cfr *Spic. hist.* II (1963) 289 n. 2.

(60) Unio inter Congregationem Neapolitanam et Romanam perfecta est in Capitulo generali an. 1793, post mortem S. i Alfonsi (1787).

(61) Desideratur documenti finis.